



LE ANTI-SUIT INJUNCTIONS NELL'ERA DELLA BREXIT: QUALI PROSPETTIVE RISPETTO ALL'UNIONE EUROPEA?¹

RITA LOMBARDI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. *Le anti-suit injunctions*: cenni sulle origini e sull'evoluzione. – 3. *Le anti-suit injunctions* in rapporto al diritto dell'Unione europea: gli interventi della Corte di giustizia dell'Unione europea. – 3.1. La compatibilità dell'*anti-suit injunction* con la Convenzione di Bruxelles: il caso *Turner c. Grovit*. – 3.2. *Segue*. Il caso *West Tanker*: *anti-suit injunction* ed arbitrato. – 3.3. *Segue*. Il caso *Gazprom*: le *anti-suit injunction* arbitrali. – 3.3. *Segue*. La pronuncia dell'*High Court* del 2018: il caso *Nori Holdings Limited*. – 4. Sintesi dello stato di operatività delle *anti-suit injunctions* inglesi rispetto ai Paesi membri dell'Unione europea. – 5. *Brexit* e sistema processuale dell'Unione europea: alcune riflessioni sul futuro delle *anti-suit injunctions*.

1. L' *anti-suit injunction* è il provvedimento prefigurato dal sistema inglese attraverso il quale il giudice inglese ordina ad una parte², sotto pena della sanzione del *contempt of court*, di non avviare o proseguire un processo dinanzi ad un giudice appartenente ad un diverso ordinamento, a motivo della preferibilità del foro inglese.

Si tratta quindi di un tipo di provvedimento – *rectius* un'ordine-ingiunzione – cui si fa ricorso in presenza di più fori concorrenti e che quindi tocca i profili della giurisdizione e della litispendenza nei rapporti tra Stati diversi – *id est* conflitti di giurisdizione a livello transnazionale – sicché l'ambito applicativo del rimedio ha da misurarsi con la normativa dei singoli ordinamenti giuridici, e di poi, e specificamente, con i principi e le convenzioni che segnano i rapporti tra gli Stati.

Le anti-suit injunctions hanno origine nel sistema inglese ed ivi risultano pienamente utilizzate, nondimeno si sono ampiamente diffuse negli ordinamenti di *common law*. Il ricorso ad esse è stato invero favorito dall'aumento delle controversie civili e commerciali transfrontaliere. Dipoi il sempre più frequente ricorso all'arbitrato come via di risoluzione delle controversie a livello internazionale³ ha fatto emergere la prospettiva di una loro fruibilità anche al cospetto convenzioni d'arbitrato, propriamente dell' uso sia di *anti-suit injunctions* giudiziali emesse a protezione dell'arbitrato che di *anti-suit injunctions* arbitrali.

¹ Il presente contributo è estratto da uno studio più ampio di prossima pubblicazione, frutto di una ricerca sul tema delle *anti-suit injunctions* nella specifica prospettiva dei rapporti con il diritto dell'Unione europea effettuata nel periodo di *visiting reseacher* nel 2018 a Londra presso la “*Dickson Poon School of Law*” del *King's College London*. La ricerca si giova dei dati acquisiti nel corso dei numerosi incontri di studio tenutisi a Londra tra operatori pratici e studiosi internazionali relativi al complessivo sistema giuridico europeo.

² *Le anti-suit injunctions* sono richieste dal convenuto del processo estero e sono rivolte agli attori, attuali o potenziali, di processi esteri.

³ Per la nozione di ADR, “*Alternative Dispute Resolution*”, *ex multis*, si rinvia a F.P. LUISO, *Diritto processuale civile, V, La Risoluzione non giurisdizionale delle controversie*, Milano, 3 ss. e, specificamente sull'arbitrato, p. 111 ss.



Si s'intendono le ragioni dell'attrazione per questo strumento processuale da parte degli studiosi dei differenti settori giuridici e degli operatori pratici a livello internazionale⁴.

L'istituto si è andato così delineando nel corso del tempo, assumendo via via connotati più precisi. Specificamente in area europea i recenti interventi interpretativi della Corte di giustizia dell'Unione europea⁵ ne hanno misurato la compatibilità con il sistema processuale di Bruxelles.

⁴ Nella vastissima dottrina straniera, anche rispetto all'arbitrato, tra i meno risalenti, si vedano, A. AUDA, *The future of arbitration under the Brussels recast Regulation*, *Arbitration*, 2016, pp. 122-128; S. BLAKE, J. BROWNE, S. SIMME, *The Jackson ADR Handbook*, Oxford, 2016; M. GOLDBY, L. MISTELIS, *The Role of Arbitration*, in *Shipping Law*, Oxford, 2016; T. RAPHAEL, *Do as you would be done by? System-transcendent justification and anti-suit injunctions*, LMCLQ, 2016, pp. 256-274; A. BRIGGS, *Arbitration and the Brussels Regulation Again*, LMCLQ, 2015, pp. 284-288; ID., *Civil Jurisdiction and Judgments*, *Informa law from Routledge*, 2015; ID., *Private International Law in English Courts*, Oxford, 2014; E. KAJKOWSKA, *Anti-suit injunctions in arbitral awards: enforcement in Europe*, in CLJ, 2015, 74, pp. 412-415; H. SERIKY, *Injunctive Relief and International Arbitration*, New York, 2015, p. 81 ss.; G.B. BORN, *International Arbitration: Law and Practice*, Kluwer Law International, 2012; C. KNIGHT, *Arbitration and Litigation after West Tankers*, in LMCLQ, 2009, 3, pp. 285-291; R. MERKIN, *Anti-suit injunctions: The future of anti-suit injunctions in Europe*, in *Arbitration Law Monthly*, 2009, 4, p. 1 ss.; T. RAPHAEL, *The Anti-Suit Injunction*, Oxford, 2008; ID., *The Anti-Suit Injunction, Updating Supplement*, Oxford, OUP, 2010; B. HESS, T. PFEIFFER AND P. SCHLOSSER, *The Brussels I Regulation 44/2001: Application and Enforcement in the EU*, Beck, 2008; E. GAILLARD, *Introduction*, in Gaillard, *Anti-Suit Injunctions in International Arbitration*, New York, 2005, p. 269; E. GAILLARD, *Anti-Suit Injunctions in International Arbitration*, New York, 2005; A. BRIGGS, *Anti-suit injunctions and Utopian ideals*, in LQR, 2004, 120, p. 529; C. AMBROSE, *Arbitration and the free movement of judgments*, in *Arbitration Int.* 2003, p. 3 ss.; ID., *Can anti-suit injunctions survive European Community law?*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2003, pp. 401-424; T. KRUGER, *The Anti-suit injunction in the European judicial Space: Turner v Grovit*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 2004, p. 570 ss. Nella dottrina italiana v. E. D'ALESSANDRO, *Volli, sempre volli, fortissimamente volli: la Corte di giustizia si pronuncia sul caso Gazprom*, in *Riv. Arb.*, 2015, 2, p. 283 ss.; M.V. BENEDETTI, *Le anti-suit injunctions nell'arbitrato internazionale: questioni di legittimità e opportunità*, in *Riv. arb.*, 2014, p. 701 ss.; L. FUMAGALLI, *Anti-suit injunction e arbitrato: una tutela troppo invasiva?*, in *Riv. arb.*, 2005, p. 583 ss.; E. MERLIN, *Le anti-suit injunctions e la loro incompatibilità con il sistema processuale comunitario*, in *Int'l Lis*, 2005, p. 14 ss.; M.C. GIORGETTI, *Antisuit, crossborder injunctions e il processo cautelare italiano*, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 484 ss.; M.A. LUPOI, *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, Milano, 2002, p. 861 ss.

⁵ Il riferimento è a Corte di giustizia, 25 luglio 1991, C-190/89, *Marc Rich*; Corte di giustizia, 9 dicembre 2003, C-116/02, *Gasser GmbH c. MISAT srl*; Corte di giustizia, 27 aprile 2004, C-159/02, *Turner c. Grovit*, in *Int'l Lis*, 2005, p. 14 ss., con nota adesiva di E. MERLIN, cit.; in C. CONSOLO, M. DE CRISTOFARO, *Il diritto processuale internazionale visto da Int'l Lis dal 2002 ad oggi*, Milano 2006, p. 1174; N. ANDREWS, *Abuse of process and obstructive tactics under the Brussels jurisdictional system: Unresolved problems for the European authorities Erich Gasser GmbH v. MISAT srl Cause C-116/02 (9 December 2003) and Turner v Grovit Case C-159/02 (27 April 2004)*, in *Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht*, 2005, p. 8 ss.; Corte di giustizia, 10 febbraio 2009, causa C-185/2007, *Allianz s.p.a. e Generali assicurazioni s.p.a. c. West Tankers*, in *Riv. arb.* 2009, p. 74 ss., con nota di E. D'ALESSANDRO, *La Corte di giustizia dichiara le anti-suit injunctions a tutela dell'arbitrato inglese incompatibili con il sistema del reg. n. 44/2001*; in *Int'l Lis*, 2009, p. 123, con nota di F. FRADEANI, *Le anti-suit injunctions, anche a "protezione" dell'arbitrato internazionale, tra incompatibilità con il sistema processuale comunitario e riconoscimento quale legittimo rimedio a salvaguardia delle clausole di deroga alla giurisdizione*; in *Riv. dir. proc.*, 2009, p. 971, con nota di E. MERLIN, *Proroghe pattizie e principio di «pari autorità» nell'accertamento della competenza internazionale del Reg. CE 44/2001*, in *Dir. comm. int.*, 2009, p. 351, con nota di F. PERILLO, *Arbitrato comunitario e anti-suit injunctions nella sentenza West Tankers della Corte di giustizia*; e nella dottrina straniera, tra gli altri, in *Revue de arbitrage*, 2009, p. 413 ss., con nota di S. BOLLÉE; in *Rev. critique droit international privé*, 2009, p. 815, con nota di H. MUIR WATT; in *Journal du droit international (Clunet)*, 2009, p. 1285 ss., con nota di B. AUDIT; Corte di giustizia 13 maggio 2015, C- 536/13, *Gazprom*, *Riv. arb.*, 2015, p. 283 ss., con nota di E. D'ALESSANDRO, *Volli, sempre volli*, cit. Per un'analisi dei rapporti tra *anti-suit injunctions* e Convenzione di Bruxelles del 1968 prima delle pronunce della Corte di giustizia v. M.A. LUPOI, *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, cit., p. 902 ss.



E però un ulteriore stimolo a riguardarne l'ambito di concreta fruibilità – soprattutto nella prospettiva dello studioso dei fenomeni processuali – scaturisce dalle trasformazioni sociali, politiche ed economiche in atto in Europa.

E' invero proprio il Paese in cui le *anti-suit injunctions* sono nate, il Regno Unito, che nell'attuale momento storico costituisce il più evidente fattore di squilibrio dell'assetto europeo (con inevitabili conseguenze a livello mondiale) e che, in una proiezione più ristretta, pone l'esigenza di un' ulteriore riflessione sulle tematiche relative ai profili dell'esercizio della giurisdizione, ed in particolare sulla ripartizione e sul coordinamento della giurisdizione tra i vari Stati in ambito europeo.

Propriamente l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea annunciata – ma non ancora compiuta – all'esito del *referendum* del 23 giugno 2016⁶ sollecita l'interesse verso le *anti-suit injunctions*, nella specifica prospettiva delle conseguenze sui conflitti tra gli organi giurisdizionali dei Paesi membri dell'Unione europea, ed altresì sui rapporti tra tali organi e gli arbitri.

Se difatti – come vedremo di seguito – il Regolamento di Bruxelles I n. 44/2001, “concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale”⁷, cui ha fatto seguito il Regolamento Bruxelles I Recast n. 1215/2012⁸, ne impedisce l'utilizzo nello spazio europeo, a motivo della vigenza di una normativa comunitaria improntata sul rispetto della reciproca fiducia che gli Stati membri accordano ai rispettivi sistemi giuridici e alle rispettive istituzioni giudiziarie, l'uscita del Regno Unito dall'Europa, e dunque il conseguente svincolo dalla suddetta normativa, pone inevitabilmente il problema di un utilizzo – *rectius* di una piena riattivazione – dello strumento processuale prefigurato dal diritto inglese, propriamente dell'esercizio del potere discrezionale ad opera del giudice inglese di inibizione dell'avvio o del proseguimento di un

⁶ Il percorso compiuto dal Regno Unito rispetto all'Unione Europea può sintetizzarsi nei seguenti termini. Il 1° agosto 1961 il Regno Unito richiede ufficialmente l'ingresso nel Mercato Comune Europeo. Dopo una fase d'incertezza politica sul punto (manifestata da *de Gaulle* il 14 gennaio 1963) e tre anni di negoziati, il 1° gennaio 1973 esso fa ingresso nella Comunità Economica Europea. Il 7 giugno 1975 viene però indetto un referendum e la popolazione vota a favore della permanenza nella Comunità Economica Europea (il quesito era: “*Do you think that the United Kingdom should stay in the European Community (the Common Market)?*”) con il 67, 23% dei voti favorevoli e il 32,77% contrario. Il 3 gennaio 2013 il Primo ministro Cameron annuncia un nuovo referendum (consultivo) sul se rimanere o uscire dall'Europa, referendum svoltosi il 23 giugno 2016 e il cui esito è stato il 51, 89% per l'uscita e il 48,11%, per il rimanere, con evidenti disparità di soluzione per aree geografiche (la Scozia si pone totalmente per il *remain*, unitamente alla prevalenza dell'Irlanda e alla città di Londra mentre il *leave* si afferma nel resto dell'Inghilterra). Il processo formale di uscita viene avviato il 29 marzo 2017 con data finale di uscita il 29 marzo 2019. E' del 14 novembre 2018 il testo dell'accordo di recesso tra il Regno Unito e Europa, ma le criticità inerenti al confine con l'Irlanda e alla posizione di Gibilterra determina l'impossibilità di addivenire ad una soluzione. L'intervento della Corte di giustizia europea sull'art. 50 del Trattato di Lisbona del 10 dicembre 2018 sancisce poi che è pienamente legittimo un ripensamento sul punto da parte del Regno Unito. Le trattative del governo *May* sottoposte a continue bocciature da parte del Parlamento inglese hanno comportato un primo slittamento della *Brexit* al 12 aprile 2019. Al vertice straordinario del 10 aprile 2019 i leader dell'Unione europea d'intesa con il Regno Unito hanno stabilito di prorogare l'articolo 50 del Trattato di Lisbona fino al 31 ottobre 2019, dichiarando che se le due parti ratificano l'accordo di recesso prima, il Regno Unito uscirà il primo giorno del mese seguente. La cronistoria della *Brexit* è leggibile su <https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-uk-after-referendum>

⁷ In *GU*, 2001, L12, 1.

⁸ In *GU* 2012, L 351, 1, e prima ancora la Convenzione di Bruxelles del 27 novembre 1968.



processo dinanzi ad un organo giurisdizionale straniero, allorché la concorrenza – *id est* il conflitto – si manifesti rispetto ad un Paese membro dell’Unione europea.

2. Le *anti-suit injunctions* nascono in Inghilterra tra il XV e il XVII secolo al precipuo scopo di impedire ai litiganti di avviare la medesima causa dinanzi a più tribunali interni con l’intento di ostacolarne l’esito (c.d. “*common anti-suit injunction*”).

L’esigenza di evitare ingerenze nel potere sovrano di altri Stati ne aveva ridotto ambito di applicazione all’interno del Paese fino ai primi decenni dell’Ottocento, allorquando le corti di *equity*, per assicurare il rispetto della giurisdizione inglese, cominciarono ad utilizzarle anche rispetto ai procedimenti da avviarsi o avviati dinanzi a giudici stranieri. L’emissione del provvedimento presupponeva comunque che le parti del processo straniero fossero soggette anche alla giurisdizione inglese.

A sostenere l’ampliamento dell’uso delle *anti-suit injunctions* era la constatazione che esse sono rivolte alla parte nei cui confronti il provvedimento è richiesto e non al giudice dell’ordinamento straniero – *id est* al potere giurisdizionale di un altro Stato – sicché alcuna interferenza è da registrarsi tra autorità giurisdizionali appartenenti a Stati diversi.

Anche la tipologia di sanzione prevista per l’evenienza in cui l’*order* non viene ottemperato induceva ad ampliarne l’uso. L’effettività dell’*anti-suit injunction* è sì garantita dall’irrogazione di una sanzione emessa dello stesso giudice che rende il provvedimento inibitorio, ma tale sanzione è diretta alla parte destinataria dell’ingiunzione. Si tratta della sanzione del *contempt of court*, ossia della sanzione prefigurata dal sistema inglese per il caso di inottemperanza agli ordini dei giudici, propriamente per oltraggio alla corte, *contempt of court* appunto, sicché la sanzione ricadere sui beni personali del destinatario dell’ordine ma può anche risolversi in una misura detentiva personale.

Dunque il tipo di sanzione contemplata dal sistema anglosassone legittimava pienamente l’esercizio del potere del giudice inglese: l’*anti-suit injunction* è diretta ad una delle parti e non al giudice straniero sicché non interferisce con il potere giurisdizionale dello Stato straniero. In altri termini il potere del giudice inglese non pareva porre alcun problema di violazione dell’“altrui” giurisdizione, investendo la singola parte rispetto al singolo processo⁹.

Così le *anti-suit injunctions* inglesi, assunte le specifiche caratteristiche di essere ingiunzioni rivolte alle parti di un processo straniero che sono soggette anche alla giurisdizione inglese e di essere garantite dalla sanzione del *contempt of court*¹⁰, sono divenute strumento largamente utilizzato dal sistema inglese. Si spiega perché nella *section 37*, n. 1, del *Supreme Court Act* del 1981, si legge: “*The High Court may by order (whether interlocutory or final) grant an*

⁹ V. T. RAPHAEL, *The Anti-Suit Injunction*, cit., p. 18 ss. È evidente che se la parte verso cui è diretta l’inibitoria non risiede nello Stato cui appartiene l’organo giurisdizionale che l’ha resa o i suoi beni non si trovano sul predetto territorio essa non può essere concretamente eseguita; tanto soprattutto nei paesi di *civil law* ove siffatto ordine determina una violazione dell’ordine pubblico. Cfr. M.A. LUPOI, *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, cit., p. 864 s., ed ivi richiami della giurisprudenza straniera sul punto. L’A. evidenzia che in Italia “il problema del riconoscimento delle *antisuit injunctions* neppure si pone, visto che non si tratta di sentenze passate in giudicato, come richiesto dagli artt. 64 ss. legge 218”.

¹⁰ V. il punto 40 della sentenza della Corte di giustizia del 13 maggio 2015, caso *Gazprom*, su cui *infra* par. 3.3, richiamato da E. D’ALESSANDRO, *Vollè, sempre vollè*, cit., p. 292 ss.



*injunction or appoint a receiver in all cases in which it appears to the court to be just and convenient to do so. Any such order may be made either unconditionally or on such terms and conditions as the court thinks just*¹¹.

Un ulteriore ampliamento dell'uso del rimedio *de quo agitur* si è registrato rispetto all'arbitrato. Le *anti-suit injunctions* inglesi sono divenute valido strumento per garantire l'effettività della funzione arbitrale. La violazione della comune volontà delle parti di escludere il ricorso all'autorità giurisdizionale a favore dell'arbitrato e la prospettiva che in ipotesi di conflitto tra le parti è proprio sull'accordo arbitrale che può concentrarsi la litigiosità, oltre all'aspirazione a mantenere Londra centro degli arbitrati internazionali, ha spinto la prassi inglese al ricorso a tale strumento per inibire l'introduzione o la prosecuzione del giudizio dinanzi ad un giudice straniero in presenza di una convenzione arbitrale. Si è invece osservato in dottrina che "la concessione dell'*anti-suit injunction* mira quindi a rendere effettiva tale volontà, e le corti inglesi si sentono più libere di inibire eventuali processi stranieri. In tali casi, infatti, la lesione delle prerogative sovrane che i giudici stranieri esercitano per conto dello Stato in cui sono incardinati è legata alla necessità di tutelare giudizialmente un diritto contrattuale delle parti ed è, pertanto, considerata meno invasiva"¹².

In sintesi nel Regno Unito l'*anti-suit injunction* è un'azione inibitoria promossa da una parte per conseguire un provvedimento attraverso la quale il giudice, valutata la competenza giurisdizionale su una determinata controversia della corte statale od arbitrale del proprio paese, pone il divieto alla parti di instaurare o proseguire la causa in un altro Paese¹³.

3. Si è rilevato che le *anti-suit injunctions* inglesi si fondano sull'esercizio di un potere riconosciuto al giudice dal diritto inglese, sicché l'adozione di tali provvedimenti prescinde dall'osservanza dei criteri di giurisdizione fissati dal diritto processuale civile dell'Unione europea.

¹¹ Evidenzia L. FUMAGALLI, *op. cit.*, p. 584, nt. 1, che l'indicata previsione "si limita" a codificare un potere della funzione giurisdizionale già avallato dalla giurisprudenza, specificamente rinviando alla pronuncia della Corte Suprema canadese del 25 marzo 1993, caso *Workers' Compensation Board v. Amchem Products Incorporated*, (1993) *I.L.Pr.*, 689, p. 705 ss., ove viene delineata l'evoluzione storica delle *anti-suit injunctions* nei paesi di *common law*.

¹² A. ATTERRITANO, *Anti-suit injunctions in ambito arbitrale: provvedimenti illeciti o semplicemente odiosi?*, in *Riv. arb.* 2010, p. 445, il quale nota che i giudici inglesi tendono a concedere l'*anti-suit injunction* solo se la sede dell'arbitrato è in Inghilterra "sul presupposto che il radicamento dell'arbitrato nello Stato crea un forte collegamento tra la procedura arbitrale e il proprio sistema giuridico". Sulle *anti-suit injunctions* nell'arbitrato commerciale internazionale si rinvia all'approfondimento di M.V. BENEDETTELLI, *Le anti-suit injunctions nell'arbitrato internazionale*, cit., p. 701 ss.

¹³ Cfr. la definizione più ampia data da M.A. LUPOLI, *Conflitti transnazionali di giurisdizioni*, cit., p. 862 s. per il quale "si tratta dell'ordine del giudice a una delle parti di non cominciare o non proseguire un giudizio estero, ovvero di non compiere attività nell'ambito di un procedimento straniero, come l'esibizione di documenti e così via, o, ancora, sotto un diverso angolo prospettico, di non chiedere il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza straniera nello Stato". L'A. individua tre ipotesi in cui il giudice inglese *l'anti-suit injunction*: se ritiene opportuno riservare a sé la decisione; se il processo straniero viola il diritto del convenuto a non essere citato all'estero; se l'instaurazione del processo in un altro ordinamento determina una condotta *unconscionable*.



Si intende allora perché è divenuto necessario sondarne la compatibilità con il sistema processuale comunitario¹⁴ – e dunque dapprima con la Convenzione di Bruxelles del 1968 e dipoi con il Regolamento Bruxelles I n. 44/2001 successivamente sostituito dal Regolamento Bruxelles I *bis* n. 1215/2012 – sistema che si erge sulla fiducia reciproca tra Stati ad esso appartenenti e sull'equivalenza degli organi giurisdizionali, tutti dotati del medesimo potere e della medesima autorità rispetto alle questioni di competenza giurisdizionale, sicché alcuna ingerenza di uno Stato contraente, *rectius* dell'autorità giurisdizionale di uno Stato contraente, è tollerata nella sfera di un altro Stato contraente, *rectius* nella sfera dell'autorità giurisdizionale di uno Stato contraente.

Orbene la verifica della Corte di giustizia delle Comunità europee (ora dell'Unione europea) sulla compatibilità o meno dell'istituto inglese con il sistema della Convenzione di Bruxelles del 1968 (in precedenza vigente) era molto attesa.

Sebbene la Corte nel 1991 avesse rimarcato nel caso *Overseas Union*¹⁵, propriamente in un'ipotesi di litispendenza comunitaria, la necessità di osservare – a motivo della reciproca fiducia tra le autorità giurisdizionali degli Stati contraenti la Convenzione di Bruxelles – il criterio cronologico, onde è il giudice adito per primo che deve pronunciarsi sulla competenza rispetto alla controversia, mentre il secondo giudice deve sospendere il processo innanzi ad esso (salvi i casi di competenza inderogabile a mente dell'art. 16 Conv. Bruxelles)¹⁶, e parimenti avesse affermato nel caso *Gasser*¹⁷, l'occasione per far chiarezza sul punto si presenta solo a distanza di dieci anni.

Si tratta di un caso in cui i giudici inglesi avevano pronunciato un ordine di inibizione dal proseguire un giudizio verso una parte che aveva dato avvio un processo dinanzi al giudice spagnolo, e quindi dinanzi all'autorità giurisdizionale di un altro Stato contraente la predetta Convenzione. Invero la causa *Turner c. Grovit* (C-159/02)¹⁸ costituisce il primo caso europeo in cui i giudici inglesi hanno utilizzato l'*anti-suit injunction* verso una parte che ha instaurato un processo dinanzi ad un altro Stato membro per ragioni "di giustizia o di vessatorietà" e non per «tutelare il diritto "contrattuale" a non essere citati all'estero»¹⁹.

La risposta della Corte di giustizia contenuta nella sentenza del 27 aprile 2004²⁰ è nel senso della incompatibilità delle *anti-suit injunctions* con il sistema comunitario.

Propriamente secondo la Corte è incompatibile con la (allora vigente) Convenzione di Bruxelles del 1968 l'ordine reso da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente con il quale viene inibito ad una parte di dare inizio o seguito ad un procedimento dinanzi

¹⁴ Sulla compatibilità delle *anti-suit injunctions* a favore dell'arbitrato con la Convenzione di New York v. A. ATTERRITANO, *Anti-suit injunctions in ambito arbitrale*, cit., p. 447 ss.

¹⁵ Corte di giustizia 27 giugno 1991, caso *Overseas Union Ins. Ltd. et al c. New Hampshire Ins.Co.*, in RCDIPriv. 1991, p. 769 ss., con nota di H. GAUDEMET-TALLON.

¹⁶ Sull'operatività del meccanismo della prevenzione temporale allo stato attuale v. il par. 2 art. 31 del Regolamento Bruxelles I *bis* n. 1215/2012.

¹⁷ Corte di giustizia 9 dicembre 2003, in RCDIPriv. 2004, p. 459, con nota di H. MUIR WATT.

¹⁸ Cit.

¹⁹ Il rilievo è di E. MERLIN, *Le anti-suit injunction*, cit., p. 16, la quale segnala (nota 8) che in precedenza la Corte di giustizia con l'ordinanza del 22 marzo 2002, nella causa C-24/02, *Marseille Fret Sa c. Seatrano Shipping*, in *Int'l Lix*, 2002, 3, p. 103, caso in cui l'ordine inibitorio era stato reso dal giudice inglese per inibire un procedimento pendente in Francia in presenza di una convenzione arbitrale, aveva dichiarato inammissibile la rimessione giacché proveniente da un giudice francese di primo grado e non da un giudice dell'appello.

²⁰ Cit.



all'autorità giurisdizionale di un altro Stato contraente (anche allorché la parte agisce in mala fede al fine di ostacolare il procedimento già pendente), in quanto l'indicata Convenzione si basa sulla reciproca fiducia tra gli Stati contraenti e si esclude ogni interferenza tra organi giurisdizionali degli Stati membri in ordine alla verifica della sussistenza del potere di risolvere la controversia per cui sono aditi: la reciproca fiducia tra gli stati su cui si fonda la regolamentazione europea imprime un rapporto fiduciario anche tra i giudici degli Stati contraenti, sicché ogni interferenza su quel potere è interferenza tra Stati.

In tal guisa la Corte di giustizia preclude l'uso delle *anti-suit injunctions* inglesi rispetto ai Paesi soggetti al regime giuridico comunitario.

Dunque il primo intervento della Corte di giustizia in materia riguardava la compatibilità con la normativa europea delle *anti-suit injunctions* rese dai giudici inglesi a sostegno dei processi dinanzi agli stessi giudici inglesi, sicché la soluzione dettata rimaneva limitata ai rapporti tra organi giurisdizionali appartenenti a Stati differenti.

Alcun cenno era effettuato all'uso delle *anti-suit injunctions* rispetto all'arbitrato, sicché il punto rimaneva controverso.

3.1. Propriamente era rimasta aperta la questione relativa al se le *anti-suit injunctions* inglesi potessero essere emesse a protezione dell'arbitrato nell'evenienza in cui un procedimento fosse stato instaurato dinanzi all'autorità giudiziaria di un altro Stato membro in violazione di un accordo arbitrale, e allo scopo di garantire l'effettività dell'arbitrato.

Il profilo assumeva connotati assai problematici a motivo dell'esclusione dall'ambito applicativo della Convenzione di Bruxelles, e nei successivi Regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012, dell'arbitrato²¹, esclusione dovuta alla vigenza della Convenzione di New York del 1958, quale convenzione che regola gli accordi arbitrali e la circolazione internazionale dei lodi arbitrali, ma anche alla constatazione che il Regolamento di Bruxelles I attiene alla ripartizione della competenze giurisdizionali statali e al loro riconoscimento²².

Dal canto suo la giurisprudenza britannica aveva escluso l'applicabilità dei principi espressi dalla pronuncia della Corte di giustizia nel caso *Turner* rispetto alle *anti-suit injunctions* rese a sostegno dell'arbitrato, verosimilmente per favorire gli arbitrati internazionali con sede a Londra.

Propriamente la *Court of appeal* del Regno Unito nel 2004²³ aveva affermato che i giudici inglesi mantengono il potere di rendere *anti-suit injunction* per far valere la violazione di una clausola compromissoria per arbitrato con sede in Inghilterra (*pro-arbitration*), e così impedire la promozione o la prosecuzione di un processo dinanzi ad un giudice straniero, pur se trattasi di uno Stato vincolato al Regolamento (CE) n. 44/2001. Tanto in considerazione dell'esclusione dal ambito applicativo del predetto regolamento dell'arbitrato.

²¹ Sui termini di tale esclusione si rinvia ad A. ATTERRITANO, *op. cit.*, p. 454 s.

²² Il rilievo è di A. CARRATTA, *Verso il decreto ingiuntivo europeo*, Milano 2007, p. 194.

²³ Caso *Trough Transport Mutual Insurance Association (Eurasia) Ltd c. New India Assurance Association Company Ltd*, in EWCA Civ. 2004, 1598. Segnatamente la *Court of Appeal, Civil Division*, con la sentenza del 2 dicembre 2002 (in *Riv. dir. arb.*, cit., p. 573 ss., con nota di L. FUMAGALLI, cit.) aveva affermato che la pronuncia *Turner c. Grovit* non avesse privato il giudice inglese del potere di emettere un'ingiunzione *anti-suit* a protezione di un procedimento arbitrale.



E' il caso *Allianz s.p.a. e Generali Assicurazioni s.p.a. c. West Tankers* a consentire alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione *de qua agitur*.

La vicenda che ha dato luogo a tale pronuncia origina in Italia e si ricollega allo scontro di una nave, di proprietà di *West Tankers* noleggiata dalla Erg Petroli S.p.a., contro una banchina di proprietà della stessa Erg allo sbarco a Siracusa. Il contratto di noleggio prevedeva una clausola arbitrale in virtù della quale tutte le controversie ad esso inerenti venivano devolute in arbitrato con sede a Londra. Erg aveva chiesto ai propri assicuratori, Allianz S.p.a. e Generali S.p.a., l'indennizzo dal danno nei limiti della copertura assicurativa e per il residuo aveva avviato il procedimento arbitrale a Londra contro la *West Tankers*. Anche le società assicuratrici agivano nei confronti della *West Tankers* ma dinanzi al tribunale di Siracusa e per recuperare, *ex art. 1916 c.c.*, le somme versate alla Erg.

La *West Tankers* eccepiva la carenza di giurisdizione del giudice italiano a motivo della clausola compromissoria contenuta nel contratto di noleggio; indi chiedeva alla *High Court of Justice* una *anti-suit injunction* nei confronti delle società assicuratrici per impedire la prosecuzione del processo dinanzi al tribunale di Siracusa. La *High Court* concedeva il rimedio sul presupposto che, diversamente dai fatti che avevano dato origine alle sentenze della Corte di giustizia nei casi *Turner e Gasser*, il provvedimento richiesto atteneva alla violazione di una convenzione arbitrale, ossia ad una materia esclusa dall'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 44/2001.

La *House of Lords*, dinanzi alla quale era stato impugnato tale provvedimento, pur ritenendo che l'*anti-suit injunction* concessa non si poneva in contrasto con il Regolamento (CE) n. 44/2001, rinviava alla Corte di giustizia chiedendo di pronunciarsi sulla compatibilità o meno rispetto a detto regolamento del provvedimento reso da un giudice di uno Stato membro che vieta ad una parte di un accordo arbitrale di intraprendere o continuare un procedimento in un altro Stato membro.

Ebbene, la Corte di giustizia con la sentenza del 10 febbraio del 2009²⁴, pur confermando che i procedimenti che conducono ad un'*anti-suit injunction* a favore dell'arbitrato non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento (CE) n. 44/2001²⁵, ha affermato che un provvedimento reso da un giudice di uno Stato membro che vieta ad una parte di un arbitrato di ricorrere ad un procedimento dinanzi ad un giudice di un altro Stato membro è incompatibile con il sistema del Regolamento n. 44/2001.

Specificamente la Corte di giustizia ha osservato che il provvedimento inibitorio non rispetta il principio generale, elaborato dalla giurisprudenza della medesima Corte, per il quale ogni giudice accerta, in forza delle disposizioni ad essa applicabili, la propria competenza a pronunciarsi sulla controversia a lui sottoposta. Il Regolamento n. 44/2001 – ha specificato la Corte – non autorizza, salvo limitate eccezioni, il sindacato della competenza di un giudice di uno Stato membro da parte di un giudice di un altro Stato membro²⁶: l'ostacolo determinato dal provvedimento inibitorio all'esercizio da parte di un giudice di uno Stato membro dei poteri riconosciuti dal medesimo Regolamento n. 44/2001 contrasta

²⁴ Cit.

²⁵ Per alcuni chiarimenti su tale esclusione da parte della stessa corte v. Corte giust., 25 luglio 1991, *Marv Rich c. Società italiana Impianti*, in *Rev. Arb.* 1991, p. 697, con nota di D. HASCHER e Corte giust. 17 novembre 1998, *Van Uden Maritime BV c. KG in Firma Deco-Line*, in *RCDIPriv.* 1999, p. 353, con nota di J. NORMAND.

²⁶ Punto 29 della sentenza.



con la fiducia che gli Stati membri accordano reciprocamente ai loro sistemi giuridici e alle loro autorità giudiziarie ed altresì impedisce alla parte che reputa un accordo arbitrale viziato l'accesso al giudice²⁷.

In sostanza la Corte, pur affermando che il Regolamento n. 44/2001 non si applica alle *anti-suit injunctions* a sostegno dell'arbitrato, ne sancisce la piena incompatibilità con il sistema voluto da detto regolamento e propriamente ai principi cui esso s'ispira: esse, spiega la Corte, possono impedire "la realizzazione degli obiettivi di unificazione delle norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e la libera circolazione delle decisioni in questa stessa materia"²⁸.

Dunque nella specie i giudici inglesi avevano mostrato "scarsa fiducia" verso i giudici italiani: spettava al tribunale di Siracusa, pronunciarsi sull'applicabilità del regolamento europeo alla controversia, segnatamente gli spettava pronunciarsi sulla propria giurisdizione in rapporto alla sussistenza tra le parti di un accordo arbitrale.

In tal guisa la Corte afferma il principio secondo cui un'*anti-suit injunction* emanata dal giudice inglese, ossia da un giudice di uno Stato membro, per inibire ad una parte di intraprendere o proseguire un procedimento dinanzi ad un altro Stato membro, in violazione – *id est* a protezione – di una convenzione arbitrale con sede in un altro Stato membro è incompatibile con (l'allora vigente) Regolamento "Bruxelles I" n. 44/2001.

La sentenza della Corte di giustizia nel caso *West Tankers* si poneva così in aperto contrasto con la consolidata giurisprudenza britannica che, nella evidente prospettiva di favorire Londra come sede arbitrale, si era determinata alla concessione di *anti-suit injunctions* verso gli Stati membri dell'Unione europea in presenza di clausole arbitrali²⁹.

3.2. Ma la rilevanza dell'arbitrato sul piano internazionale ha dato luogo ad un successivo intervento della Corte di giustizia.

Si tratta di un caso in cui l'ordine di non proseguire un processo avviato dinanzi all'autorità giudiziaria di uno Stato membro è stato reso da un collegio arbitrale e fuori dalla disciplina del diritto inglese. Segnatamente si tratta di un ordine di inibizione rivolto ad una parte di un accordo arbitrale dal proseguire l'azione intrapresa dinanzi al giudice lituano, e dunque ad uno Stato membro, pronunciato dalla camera arbitrale di Stoccolma.

²⁷ Punti 30 e 31 della sentenza. La Corte poi ha ritenuto le proprie conclusioni avallate dall'art. 2, comma 3 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, il quale dispone che spetta al giudice di uno Stato contraente, adito in violazione di una convenzione arbitrale, rimettere le parti dinanzi agli arbitri ove vi sia una istanza di parte in tal senso e non ritenga l'accordo arbitrale nullo, invalido o inefficace

²⁸ Punto 24 della sentenza.

²⁹ Si segnala che a seguito dell'intervento della Corte di giustizia la Commissione europea nel 2010, nell'ambito di una più ampia proposta di revisione del regolamento Bruxelles I n. 44/2001, aveva predisposto un intervento in materia di arbitrato specificamente inserendo una disposizione che imponeva al giudice adito la sospensione del processo ove fosse stata contestata la sua competenza a motivo di una convenzione arbitrale e il tribunale arbitrale fosse stato adito, o fosse stato avviato un procedimento giudiziario relativo alla convenzione arbitrale nello Stato membro sede dell'arbitrato. La proposta evidentemente era tesa, per un verso, a favorire l'effettività degli accordi arbitrali in ambito europeo e, per altro verso, ad arginare il fenomeno della pendenza di processi paralleli. Essa non ha avuto seguito per cui il Regolamento (UE) n.1215/2012 contempla ancora l'esclusione dell'arbitrato dal suo ambito di applicazione.



Questa la vicenda che dà luogo al rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia. Era sorta una controversia in relazione ad un accordo di compravendita tra azionisti di una società lituana concluso con una società con sede a Mosca, la *Gazprom* OAO – da cui la prima acquistava gas – e il Ministero per l’energia lituano – quale azionista della società lituana –, accordo sottoposto al diritto lituano in cui era inserita una clausola compromissoria, che prevedeva il ricorso all’arbitrato con sede a Stoccolma, in lingua inglese.

Il predetto Ministero presentava ricorso al tribunale regionale lituano per ottenere, in osservanza del diritto lituano, misure correttive al riguardo oltre alla rimozione di due consiglieri di amministrazione, ma la società tedesca eccepeva la carenza di giurisdizione del giudice lituano a motivo della sussistenza dell’accordo arbitrale. Indi agiva dinanzi alla camera arbitrale di Stoccolma affinché pronunciasse un provvedimento di inibizione dalla prosecuzione del processo – nel mentre ridotto alla sola richiesta di un nuovo negoziato sul prezzo per la fornitura del gas – pendente dinanzi all’organo giurisdizionale lituano. La richiesta veniva accolta e il collegio arbitrale dichiarava la violazione della clausola arbitrale e ordinava al Ministero di non proseguire l’azione dinanzi al giudice lituano. Ma il mese successivo all’emanazione del lodo arbitrale il tribunale lituano accoglieva la domanda proposta. Tale decisione veniva impugnata prima dinanzi alla Corte d’appello lituana e di seguito dinanzi all’organo supremo locale.

Contestualmente la *Gazprom* chiedeva il riconoscimento e l’esecuzione in Lituania del lodo arbitrale reso a Stoccolma. Ma la Corte d’appello lituana rigettava la domanda sull’assunto, tra l’altro, che detto lodo era stato reso rispetto ad una controversia secondo il diritto lituano non arbitrabile e che esso limitava la capacità della parte di agire dinanzi all’organo giurisdizionale lituano sì negando ad esso, in violazione dell’ordine pubblico lituano, la possibilità di pronunciarsi sulla propria competenza.

Tale decisione veniva impugnata davanti alla Corte suprema lituana la quale effettuava un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di giustizia.

Propriamente la Corte di giustizia europea veniva chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con il Regolamento (CE) n. 44/2001 (allora in vigore) di un’ingiunzione resa da un collegio arbitrale verso una parte tenuta al rispetto della convenzione arbitrale a ridurre le pretese avanzate dinanzi ad un giudice (quello lituano) appartenente ad uno Stato membro dell’Unione.

Ebbene la Corte di giustizia con la sentenza del 13 maggio 2015³⁰, pur rimarcando la valenza dei principi sanciti nella sentenza *West Tankers*, ha ritenuto che gli stessi non trovasero applicazione nella specie *de qua*. Ha difatti affermato che poiché l’arbitrato è escluso dal Regolamento n. 44/2001 risulta indifferente rispetto a tale normativa il riconoscimento di un provvedimento inibitorio arbitrale nello Stato membro in cui la parte ha agito.

In particolare poiché nella specie l’inibitoria proveniva da un arbitro e non dall’autorità giudiziaria non incideva affatto sulla reciproca fiducia che lega i giudici degli Stati membri. Inoltre a differenza del caso *West Tankers*, e quindi delle *anti-suit injunction* giudiziali, il provvedimento di ingiunzione risulta privo dell’inflizione di una sanzione in caso di inottemperanza ad esso. Per la Corte di giustizia, dunque, la parte nei cui confronti era stata emesso il provvedimento inibitorio avrebbe avuto potuto opporsi al suo riconosci-

³⁰ Cit.



mento nel corso della procedura di *exequatur*, in piena osservanza del diritto nazionale ed internazionale.

Va allora rimarcato che il caso *Gazprom* si distingueva dal precedente *West Tankers* perché in quest'ultimo caso l'*anti-suit injunction* era stata resa da un organo giurisdizionale inglese e la sua attuazione era garantita da una sanzione inflitta dallo stesso giudice che aveva reso l'ingiunzione, mentre nel primo caso si trattava di una mera inibitoria emessa da un tribunale arbitrale, peraltro non inglese, e priva di sanzione. Con altre parole quella del caso *Gazprom* non era una vera e propria *anti-suit injunction*.

Ed infatti attenta dottrina³¹ ha messo in rilievo che “il sostantivo *anti-suit injunction* non ricorre nel lodo arbitrale” e che esso viene utilizzato per la prima volta dall'organo supremo lituano “per formulare il quesito interpretativo da sottoporre alla Corte di giustizia”; inoltre la Corte di giustizia nella propria decisione non ha mai utilizzato detto termine ma ha parlato di “lodo arbitrale che vieti ad una parte di presentare talune domande dinanzi ad un giudice” di uno Stato membro³².

I limiti di questa trattazione non consentono di indagare ulteriormente sul potere degli arbitri di pronunciare *anti-suit injunctions* e sulla circolazione di siffatti provvedimenti.

Nondimeno, ai nostri fini, la pronuncia in esame mette in luce la flessibilità delle *anti-suit injunction*, e di conseguenza l'esigenza di approfondire il tema degli ordini inibitori di accesso alla giurisdizione di uno Stato resi dagli arbitri, e su un piano più generale i rapporti tra giurisdizione statali e funzione arbitrale. Si possono sì prefigurare soluzioni tese a garantire l'effettività del diritto all'arbitrato ma non anche far assurgere gli strumenti inibitori a strumenti di complicazione per la tutela dei diritti. Tanto soprattutto in area europea ove le *anti-suit injunctions* non sono strumento adottato dalla comune normativa e neppure dagli Stati membri di *civil law*.

3.3. Fin qui le risposte della Corte di giustizia alle questioni interpretative relative all'applicazione del diritto dell'Unione europea rispetto alle prassi delle *anti-suit injunctions*.

Occorre ora, per consentire una migliore osservazione dei delineati provvedimenti rispetto al diritto processuale civile dell'Unione, spostare l'attenzione ad un recente provvedimento reso dalla corte britannica.

Si tratta della decisione del 6 giugno 2018 con cui la *High Court of Justice Business and Property Courts of England and Wales Queen's Bench Division Commercial Court* rigettava la richiesta di emanazione di un'*anti-suit injunction* rispetto ad un processo pendente a Cipro, Stato membro dell'Unione europea, per violazione di una clausola d'arbitrato.

Segnatamente la *Nori Holdings Limited* e altre società, aventi sede a Cipro, a seguito dell'avvio dei procedimenti in Russia e a Cipro da parte della PJSC “*Bank Otkritie Financial Corporation*”, con sede in Russia – la quale rispetto ad una complessa operazione finanziaria sosteneva di essere stata frodata e non anche, come assunto dalle controparti, di aver promosso una ristrutturazione commerciale – avevano chiesto alla Corte inglese l'emanazione di provvedimento di inibizione a proseguire i processi instaurati in Russia e a Cipro in vio-

³¹ E. D'ALESSANDRO, *Vollî, sempre vollî*, p. 296 s.

³² *Ibid.*



lazione di accordi negoziali che prevedevano la risoluzione delle controversie attraverso l'arbitrato con sede a Londra.

Il tribunale inglese aveva emanato ingiunzione richiesta per paralizzare il prosieguo del processo pendente in Russia, sul presupposto della violazione di una clausola arbitrale, ma non aveva emanato la medesima ingiunzione rispetto al processo pendente a Cipro, a motivo dell'incompatibilità di tale provvedimento con il Regolamento Bruxelles I Recast n.1215/2012, incompatibilità basata sull'autorità della pronuncia della Corte di giustizia europea nel caso *West Tankers*, caso in cui – si è osservato in precedenza – la Corte di giustizia aveva ritenuto incompatibile con il Regolamento Bruxelles I n. 44/2001 un'*anti-suit injunction* tesa ad impedire ad un soggetto di iniziare o continuare un processo di fronte al giudice di un altro Stato membro in ragione della violazione della competenza arbitrale.

Segnatamente ad avviso dell'*High Court* il nuovo Regolamento (UE) n. 1215/2012, e propriamente il considerando 12³³, non ha apportato alcuna variazione riguardo le *anti-suit injunctions* sicché non risulta scalfita la valenza della precedente decisione della Corte di giustizia relativa alla causa *West Tankers*³⁴, “*which remained good law under the Recast Regulation*”³⁵. E poiché Cipro è membro dell'Unione europea alcun provvedimento inibitorio poteva rendere il giudice inglese per inibire ad una parte la prosecuzione del processo avviato dinanzi all'autorità giudiziaria cipriota.

Con siffatta pronuncia, dunque, i giudici inglesi si sono pienamente uniformati all'indirizzo segnato dalla Corte di giustizia nella causa *West Tankers*, e ne hanno esaltato la funzione di “*authoritative statement of EU law*”³⁶, sì vietando ai giudici inglesi di rendere nel futuro *anti-suit injunctions* rispetto a processi da avviare o pendenti dinanzi ad un giudice appartenente ad uno Stato dell'Unione europea, anche se l'ingiunzione viene richiesta a tutela dell'arbitrato.

4. L'analisi degli interventi giurisprudenziali della Corte di giustizia in ordine all'utilizzo delle *anti-suit injunctions* nello spazio giuridico europeo ha dato riscontro dei seguenti risultati:

a) le *anti-suit injunctions* sono incompatibili con il sistema processuale comunitario: la sentenza del 27 aprile 2004, caso *Turner c. Grovit*, ha fissato il principio di incompatibilità

³³ Il quale recita: “*This Regulation should not apply to any action or ancillary proceedings relating to, in particular, the establishment of an arbitral tribunal, the powers of arbitrators, the conduct of an arbitration procedure or any other aspects of such a procedure, nor to any action of judgment concerning the annulment, review, appeal, recognition or enforcement of an arbitral award*”.

³⁴ Al punto 99 della sentenza si legge: “*there is nothing in the Recast Regulation to cast doubt on the continuing validity of the decision in West Tankers (Case C-185/07) [2009] AC 1138 which remains an authoritative statement of EU law*”. Tanto in contrasto con le conclusioni dell'Avvocato Generale *Wathelet* esposte nella causa *Gazprom*, il quale, reputando erronea la sentenza *West Tankers*, aveva rimarcato l'esclusione dell'arbitrato dall'ambito di applicazione del Regolamento Bruxelles ed altresì escluso il vincolo per gli arbitri al principio della fiducia reciproca tra Stati membri espresso dall'indicato Regolamento, propriamente affermando che “*an anti-suit injunction ordered by a court is incompatible with the original Brussels Regulation, while an award of arbitrators to the same effect is not, even when made the object of court proceedings for recognition and enforcement of the award*” (punto 83 della sentenza *Gazprom*).

³⁵ Punto 69 della decisione in esame.

³⁶ Punto 69 della decisione in esame.



del rimedio processuale inglese delle *anti-suit injunctions* nei rapporti tra autorità giurisdizionali appartenenti agli Stati contraenti;

b) le *anti-suit injunctions* emesse da un giudice di uno Stato membro tese ad impedire ad una parte di iniziare o proseguire un processo dinanzi ad un altro Stato membro in violazione di una convenzione di arbitrato – *id est* a tutela dell'arbitrato – sono incompatibili con il Regolamento (CE) n. 44/2001: la sentenza del 10 febbraio del 2009, caso *West Tankers*, ha precluso l'uso delle *anti-suit injunctions* nell'ambito dell'Unione europea a prescindere dal se esse siano richieste a tutela di un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale o dinanzi agli arbitri;

c) il Regolamento (CE) n. 44/2001 non disciplina, *id est* non vieta, che il giudice di uno Stato membro riconosca ed esegua o rifiuti di riconoscere ed eseguire un lodo arbitrale che vieta ad una parte l'avvio o la prosecuzione di un procedimento dinanzi al giudice di tale Stato membro, a motivo della mancata disciplina nell'ambito del predetto regolamento del riconoscimento e dell'esecuzione in uno Stato membro di un provvedimento pronunciato da un collegio arbitrale in un altro Stato membro: Corte di giustizia 13 maggio 2015, caso *Gazprom*.

Va specificato che le predette statuizioni, e dunque i principi da esse espresse, sebbene sotto il vigore della Convenzione di Bruxelles del 1968 e del Regolamento Bruxelles I n. 44/2001, mantengono piena valenza con il Regolamento Bruxelles I n. 1215/2012³⁷.

A tali statuizioni va aggiunta la decisione della Corte Suprema inglese con cui si è affermato che il giudice inglese non può emettere *anti-suit injunctions* per impedire ad una parte di iniziare o proseguire un processo dinanzi ad uno Stato straniero membro dell'Unione Europea allorché sia violato un accordo arbitrale: caso *Nori Holdings*.

In sintesi allo stato attuale, segnatamente prima della *Brexit*, il tribunale inglese può emettere un'*anti-suit injunction* per inibire l'avvio o il prosieguo dinanzi a uno Stato estraneo all'Unione europea, mentre tanto non gli è consentito se lo Stato straniero è membro dell'Unione europea. Parimenti il tribunale inglese non può emettere un'*anti-suit injunction* per limitare il processo pendente in uno Stato straniero in violazione di un accordo arbitrale se non si tratta di uno Stato membro dell'Unione europea mentre alcun limite incontra nella pronuncia del medesimo ordine se si tratta di Paese estraneo alla predetta Unione.

5. I tratti delle *anti-suit injunctions* appena delineati sono destinati ad essere riconsiderati all'atto dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea prevista per il prossimo ottobre.

³⁷ Tra i numerosi commenti sul Regolamento n. 1215/2012, in vigore dal 2012, v. tra gli altri, v. A. LEANDRO, *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 ("Bruxelles I bis")*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, p. 583; M.A. LUPOLI, *La proposta di modifica del regolamento n. 44 del 2001: le norme sulla giurisdizione*, in *Giustizia senza confini*, in *Giustizia senza confini. Studi offerti a Federico Carpi*, Bologna, 2012, p. 281; F. POCAR, I. VIARENGO, F.C. VILLATA, *Recasting Brussels I*, Padova, 2012; C. RASIA, *Arbitrato e regolamento Ce n 44 del 2001: permane l'esclusione dal campo di applicazione? Note a margine della proposta della Commissione per la riforma del regolamento*, in *Giustizia senza confini*, cit., p. 391; L. GILLIES, *Creation of subsidiary jurisdiction rules in the recast of Brussels I: back to the drawing board?*, in *8 Jour. priv. int. law*, 2012, p. 489; P. BIAVATI, *Judicial cooperation in Europe: is exequatur still necessary?*, in *Int. jour. proc. law*, 2011, p. 403; M. DE CRISTOFARO, *The abolition of exequatur proceedings: speeding up the free movement of judgments while preserving the rights of the defense*, *ivi*, p. 432.



Conseguenza del prefigurato distacco – evitabile se il governo inglese opti per un nuovo *referendum* e il cui l'esito sia il *remain* o se, in osservanza della sentenza della Corte di giustizia del 10 dicembre 2018³⁸ sull'art. 50 TUE revochi unilateralmente (nei termini pre-stabiliti) la notifica al Consiglio europeo della propria intenzione di recedere dall'Unione europea – dovrebbe essere la sottrazione del Regno Unito al sistema processuale comunitario, ossia al regime di Bruxelles, e dunque al sistema di reciproca fiducia e di cooperazione giudiziaria tra gli Stati contraenti, propriamente ai meccanismi di prevenzione o soluzione dei conflitti di giurisdizione a livello comunitario da esso individuati³⁹.

Pertanto occorrerà volgere l'attenzione alle complesse problematiche inerenti all'esercizio della funzione giurisdizionale del giudice inglese nei rapporti con i paesi membri dell'Unione europea, vuoi nel periodo di transizione vuoi a conclusione del percorso di recesso. Tanto soprattutto con riguardo ai settori economici in cui le interferenze tra diversi ordinamenti giuridici sono date dalla specificità della materia, dunque laddove è imprescindibile il coordinamento tra le giurisdizioni e tra giurisdizione e i meccanismi di risoluzione alternativa (alla giurisdizione) delle controversie.

Molteplici sono le questioni che si pongono: le norme sulla giurisdizione previste dal Regolamento (UE) n. 1215/2012 continueranno ad applicarsi ai procedimenti avviati prima della fine del periodo di transizione? Le stesse potranno applicarsi rispetto al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse nell'ambito di procedimenti giudiziari avviati nel medesimo periodo? Quale valenza avrà l'interpretazione delle Direttive Ce rispetto ai processi in corso nel periodo di transizione, ma anche rispetto ai processi conclusi in un grado di giudizio all'atto della definitiva uscita dall'Unione europea? Quale ruolo è da riconoscersi alla Corte di giustizia dell'Unione europea? Segnatamente potrà continuare a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle richieste di organi giurisdizionali del Regno Unito presentate nel periodo di transizione? E le sentenze della Corte continueranno ad essere vincolanti per i tribunali del Regno Unito⁴⁰? Quale impatto avrà il recesso del Regno Unito dall'Europa sugli istituti del *forum non conveniens* e delle *anti-suit injunctions*? Quali effetti saranno da ricondurre all'esclusione dell'arbitrato dal sistema del regolamento di Bruxelles nel nuovo scenario giuridico?

Su un piano generale è da segnalare che, alla diffusa opinione secondo la quale la *Brexit* non avrà incidenza alcuna sulla centralità di Londra come sede europea

³⁸ Causa C-621/18, EU:C:2018:999.

³⁹ In argomento, tra gli altri, v. HJALMARSSON, *A dog's Brexit*, in *STL*, 2017, 9, p. 1 ss.; R. AIKENS – A. DINSMORE, *Jurisdiction, enforcement and the Conflict of Laws in cross-border commercial disputes: what are the legal consequences of Brexit?*, in *EBLR*, 2016 27, pp. 903-920; Y. BAATZ, *How will Brexit affect exclusive English jurisdiction agreements?*, in *STL*, 2016, Jul/Aug, pp. 1-4; A. DICKINSON, *Back to future: the UK's EU exit and the conflict of laws*, in *J Priv Int L*, 2016 12, pp. 195-210; S. MASTERS – B. MCRAE, *What does Brexit mean for the Brussels Regime?*, in *J Intl Arbit*, 2016, 33, pp. 483-500; M. MCILWRATH, *An unamicable separation: Brexit consequences for London as a premier seat of international dispute resolution in Europe*, in *J Intl Arbit*, 2016, 33, pp. 450-462; N. NEWING, L. WEBSTER, *Could the Hague Convention bring greater certainty for cross-border disputes post-Brexit?*, in *DRI*, 2016,10, p. 105; M.S. ABDEL WAHAB, *Brexit's chilling effect on choice of law and arbitration in the United Kingdom: Practical reflections between aggravation and alleviation*, in *J Intl Arbit*, 2016, 33, pp. 463-482.

⁴⁰ Sulle interferenze tra la funzione interpretativa della Corte di giustizia dell'Unione Europea, quale esercizio in via esclusiva della nomofilachia in ordine alle norme comunitarie, e il precedente vincolante (*binding*) della Gran Bretagna e, in generale dei sistemi di *common law*, v. E. D'ALESSANDRO, *Il procedimento interpretativo dinanzi alla Corte di Giustizia, Oggetto ed efficacia della pronuncia*, Torino, 2012, p. 300 ss.



dell'arbitrato, si reputandosi che l'analisi delle conseguenze giuridiche dell'uscita del Regno Unito dall'area europea è stata condotta su un piano superficiale⁴¹, si è replicato che sin dal periodo di transizione di cui all'art. 50 del TUE si registreranno conseguenze negative in siffatto ambito.

E però va dato conto di un'ulteriore autorevole posizione dottrinale⁴² che prefigura un pieno rafforzamento del sistema legale inglese, proprio sul piano della giurisdizione: “*in terms of jurisdiction, there will be pure gain: in wider and better rules of English jurisdiction, to say nothing of anti-suit injunctions in those cases in which it is necessary to put the stick about*”; sicché si preannuncia che la regolamentazione della giurisdizione inglese divenga, a motivo dell'uscita dall'Unione europea, più ampia e migliore ed altresì si prevede un utilizzo mirato delle *anti-suit injunctions*.

Soffermandosi in particolare sulle possibili conseguenze della *Brexit* sulle *anti-suit injunctions*, il punto nodale sta nell'intendere se nel periodo di transizione e a conclusione dello stesso al giudice inglese sarà consentito di ordinare ad una parte di non iniziare o proseguire un processo – *id est* non compiere attività processuali – in uno Stato membro dell'Unione europea.

Invero, in mancanza di specifici accordi al riguardo, il pieno svincolo delle corti inglesi dalla normativa europea che consegue al recesso del Regno Unito è destinata a determinare la piena riattivazione del potere del giudice inglese ad emanare un'ingiunzione *anti-suit* rispetto ai procedimenti da avviarsi o avviati dinanzi agli Stati soggetti al sistema processuale comunitario, *id est* nei confronti di qualsiasi corte straniera.

In tal guisa ragionando le conseguenze della *Brexit* sulle *anti-suit injunctions* potrebbero rilevarsi per l'ordinamento inglese complessivamente positive, per cui sarebbe da prognosticare un vertiginoso incremento di siffatti provvedimenti, che verosimilmente potrebbero essere rese anche al solo fine di rimarcare l'autonomia giurisdizionale del sistema inglese, e tanto in linea con l'obiettivo di raggiungere la piena indipendenza dal contesto europeo.

E però occorre tener conto della reazione dei Paesi europei rispetto agli ordini ingiunzione. Va infatti evidenziato che l'istituto in esame finora – a partire dall'intensificazione dei rapporti commerciali a livello internazionale – si è pienamente confrontato con i sistemi di *common law*, ed in particolare con il sistema statunitense, che parimenti contemplan e utilizzano le *anti-suit injunctions*. Diversamente gli Stati europei risultano estranei al delineato rimedio processuale: l'incompatibilità con la normativa dell'Unione europea e la considerazione che comunque interferiscono con l'esercizio della funzione giurisdizionale dei singoli Stati impone di riflettere attentamente sull'impatto di tale rimedio in area europea, anche sul piano strettamente pratico.

Si rammenti qui che la Corte d'appello tedesca⁴³, richiamando l'art. 13 della Convenzione dell'Aja, ha rifiutato di riconoscere un'*anti-suit injunction* con cui la *High Court* inglese

⁴¹ Bar Council Brexit Working Group, *The Brexit Papers: Third Edition*, Paper 4: *Civil Jurisdiction and Judgments*, Novembre 2016, 4 ss. Invero per poter consentire a Londra di mantenere il ruolo di capitale dell'arbitrato occorrerebbe una volontà comune di commutare prima della definitiva uscita del Regno Unito dalla Comunità europea gli accordi sulla giurisdizione in accordi sull'arbitrato e fissare a Londra la sede degli stessi.

⁴² BRIGGS, *Secession from the European Union and Private International Law: the cloud with a silver lining*, intervento alla *Commercial Bar Association*, 24 gennaio 2017.

⁴³ Decisione del 10 gennaio 1996, n. 3, VA 11/95, EuZW, citato in *Baker & McKenzie, Baker & McKenzie International Arbitration Yearbook 2012-2013*, 6a ed. *Juris Publishing* 2013, p. 95.



aveva inibito ad una parte di procedere dinanzi all'autorità giudiziaria tedesca, ritenendo che, pur se le *anti-suit injunctions* non sono dirette verso l'organo giurisdizionale, hanno l'effetto di violare la sovranità della Corte tedesca. Parimenti la Corte civile del Belgio ha ritenuto che l'*anti-suit injunction* emessa da un tribunale americano non poteva essere riconosciuta in Belgio perché in contrasto con l'ordine pubblico e contraria al diritto a un processo equo ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo⁴⁴.

In siffatta proiezione è da verificare se nell'ambito del travagliato percorso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea si riescano ad individuare soluzioni che attribuiscono specifico rilievo ai rapporti tra Regno Unito e Paesi dell'Unione europea in ragione della pregressa posizione.

Segnatamente va dato conto che nell'ambito della legge approvata dal Parlamento britannico per il ritiro del Regno Unito dall'Unione europea, *European Union (Withdrawal) Act 2018*⁴⁵, alle sezioni 1a e 2a, è disposto che con l'attuazione del recesso (allo stato rinviato al 31 ottobre 2019) il diritto dell'Unione europea non costituirà più fonte di diritto nell'ordinamento giuridico inglese. Nondimeno, e allo specifico fine di evitare lacune legislative, s'intende trasformare la legislazione dell'Unione Europea in leggi nazionali ed altresì recepire le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate fino alla data dell'uscita⁴⁶.

In particolare nell'*European Union (Withdrawal) Act* è stabilito che le corti e i tribunali inglesi dovranno conformarsi alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea fino al giorno dell'uscita dall'Unione Europea⁴⁷, e dunque, per quel che rileva in tale sede, anche alle indicazioni rese da tale organo in materia di *anti-suit injunctions*. In particolare rimarranno vincolati alla sentenza della Corte di giustizia sul caso *West Tankers*.

E però, poiché nel medesimo atto si dispone che la *Supreme Court* non sarà vincolata alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, da cui potrà discostarsi applicando lo stesso criterio cui ricorre per discostarsi dalla propria giurisprudenza, all'esito della *Brexit* è verosimile che l'Organo supremo si discosti dalla sentenza della Corte di giustizia europea relativa alla causa *West Tankers* – causa in cui, è da sottolineare, al pari di quella *Turner c. Grovit* la Suprema Corte inglese era andata in senso opposto a quello della Corte di giustizia europea – sì eliminando la restrizione del potere dei tribunali britannici di emettere *anti-suit injunctions* nei confronti delle parti per avviare o proseguire un processo dinanzi agli organi giurisdizionali dei Paesi membri dell'Unione europea⁴⁸.

⁴⁴ *Civ. Bruxelles*, 18 dicembre 1989, RW 1990-1991, p. 676.

⁴⁵ Reperibile su http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/pdfs/ukpga_20180016_en.pdf. Il testo approvato dal Parlamento il 21 giugno 2018 che ha ricevuto l'approvazione reale il 26 giugno 2018. Per un'analisi di questo testo si rinvia, tra gli altri, a G. CARVALE, *L'approvazione dell'European Union (Withdrawal) Act 2018 e le incertezze dell'accordo di recesso*, in *Nomos*, 2, p. 2018. V. anche F. SAVASTANO, *Uscire dall'Unione europea. Brexit e il diritto di uscire dai Trattati*, Torino, 2019, p. 144 ss.

⁴⁶ Cfr. il punto 6 dell'articolato intitolato "*Interpretation of retained EU law*".

⁴⁷ Mentre le corti e i tribunali non saranno vincolati ai principi e alle decisioni della Corte di Giustizia europea dopo l'uscita dall'Europa e neppure potranno ad essa sottoporre dopo tale data alcuna questione pregiudiziale (par. 3 punto 6).

⁴⁸ In tal senso M. LIU – D.M. NDOLO, *A Departure from West Tankers after Brexit? Anti-suit injunctions in UK directed to Parties in EU National Courts*, in *Irish Journal of European Law*, 2018, 21, 1, p. 55 ss..



E' però necessario un accordo di recesso per poter compiere un passo verso la gestione del recesso, e specificamente verso la riorganizzazione della normativa in vigore nel Regno Unito, accordo che però – è noto – è messo a dura prova, sia per i contrasti tra Governo e Parlamento sia per la rilevanza delle questioni emerse all'atto della determinazione dell'uscita dall'Europa (il riferimento è soprattutto ai confini dell'Irlanda). Tanto lascia presagire che i problemi relativi al coordinamento tra la giurisdizione inglese e quella dei Paesi membri dell'Unione Europea non siano destinati a ricevere immediata considerazione.

Indubbiamente se il travagliato percorso della *Brexit* dovesse confluire in un nuovo *referendum* con esito il *remain* le linee delle *anti-suit injunctions* rispetto all'Unione europea resteranno quelle segnate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Ad ogni modo va evidenziato che l'opzione dell'*High Court* di adesione piena ai principi dettati dalla Corte di giustizia nella causa *West Tankers* rispetto al caso *Nori Holdings* risalente al giugno 2018, segnatamente nell' (allora) imminente uscita del Regno Unito dall'Unione europea, può essere letta come “impegno” della giurisprudenza britannica a mantenere una distinzione sul piano giurisdizionale tra paesi membri dell'Unione europea e paesi terzi.

Resta da segnalare che nell'ambito del dibattito sulla *Brexit* si è pur prospettata l'adesione del Regno Unito alla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 (sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale)⁴⁹, e per tale via adottare il sistema di Bruxelles⁵⁰, nel qual caso, le indicazioni giurisprudenziali della Corte di giustizia rimarrebbero pienamente applicabili al Regno Unito e nulla muterà rispetto alle *anti-suit injunctions*.

Dunque *nothing is agreed until everything is agreed*, è ancora da ripetere; o più banalmente “chi vivrà vedrà”.

⁴⁹ La Convenzione di Lugano del 2007 è stata conclusa fra la Comunità Europea e la Danimarca, l'Islanda, la Norvegia e la Svizzera a sostituzione della Convenzione di Lugano del 1988, conclusa tra gli Stati membri della CE e alcuni Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), quest'ultima convenzione «parallela» alla Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, conclusa tra i sei Stati membri originari della CE in applicazione dell'art. 220 (ora 293) del trattato CE. Per ulteriori approfondimenti v. la relazione esplicativa di F. POCAR, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, 23 dicembre 2009.

⁵⁰ Si spiega nella relazione esplicativa della Convenzione di Lugano che essa “si basa sull'estensione alle parti contraenti dei principi enunciati nel Regolamento Bruxelles I, ripercorrendone sostanzialmente le disposizioni. Il collegamento con il Regolamento Bruxelles I è ribadito nel preambolo del protocollo n. 2 della Convenzione, che sottolinea il legame sostanziale esistente tra i due atti normativi, che pur rimangono formalmente distinti. Ne consegue che la struttura della Convenzione si ispira ai principi del Regolamento, che a loro volta non divergono da quelli a cui si ispirava la Convenzione di Bruxelles. Pertanto, la Convenzione è una convenzione doppia, che disciplina, nel suo ambito di applicazione, la competenza diretta dei giudici degli Stati da essa vincolati, il coordinamento fra giurisdizioni nel caso di competenza concorrente, le condizioni per il riconoscimento delle decisioni, e una procedura semplificata per la loro esecuzione. Su ognuno di questi punti il testo della nuova Convenzione diverge da quello della Convenzione del 1988 nella misura in cui è allineato al Regolamento Bruxelles I o in cui sono state introdotte disposizioni specifiche, sia per tener conto dell'evoluzione giurisprudenziale successiva della Corte di giustizia, sia per disciplinare i rapporti della Convenzione con il Regolamento stesso”.

